

“Gli strumenti giuridici di protezione, la pianificazione delle cure e le D.A.T.”

Monica Volpin - avvocato

11 aprile 2025

LA PROGNOSE

Con finalità non esaustiva

- aspetti motori, di equilibrio e posturali
- aspetti cognitivi con influenza sui processi decisionali
- aspetti neuropsichiatrici

CAPACITA' GIURIDICA

- di essere titolare di diritti e obblighi
- si **acquista** con la nascita
- si **perde** con la morte o la cessazione irreversibile delle facoltà dell'encefalo

CAPACITA' AGIRE

- la capacità di **compiere atti giuridici finalizzati ad acquistare o ad esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi**
- si acquista col compimento dei **18 anni**
- **si perde** con la morte, la sentenza di interdizione (INCAPACITA' TOTALE), **viene limitata** con la pronuncia di inabilitazione o di amministrazione sostegno (INCAPACITA' PARZIALE)
- **risulta** dai registri dello stato civile

INCAPACITA' NATURALE

- soggetto che, **pur non essendo legalmente incapace di agire**, sia comunque «per **qualsiasi causa, anche transitoria**, incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono compiuti»
- va **verificata/ accertata** di volta in volta
- **non risulta** ufficialmente dai registri dello stato civile
- non è sempre facilmente conoscibile

IL NOSTRO ORDINAMENTO

TRE MISURE DI PROTEZIONE:

1. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – decreto nomina ADS
(<https://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/27251>)
2. TUTELA – sentenza interdizione
3. CURATELA – provvedimento inabilitazione

Tribunale Torino sez. VII, 14/11/2022, n.4390

Parkinson – Amministrazione sostegno – Tutela

CTU--> diagnosi di **Disturbo Neurocognitivo Ma. dovuto a Morbo di Parkinson.**

Tale disturbo, che è certamente cronico e a rischio di peggioramento vista l'età della periziata, ad oggi determina una compromissione del suo funzionamento in ambito personale e sociale, esponendola a rischio di condotte a sé pregiudizievoli.

Tuttavia la sig. AAA risulterebbe in grado di provvedere ai propri interessi per quanto riguarda gli atti semplici della quotidianità solo con l'aiuto e la supervisione di terzi, mentre non è in grado di gestire le azioni più complesse come la gestione del proprio patrimonio senza una adeguata supervisione e non è in grado di assumere autonomamente la terapia farmacologica prescrittale; appare **invece in grado di esprimere un valido consenso ad eventuali trattamenti sanitari, di autodeterminarsi rispetto al luogo in cui vivere e alla modalità di gestione del quotidiano.** (...) ... appare, dunque, sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno (...) nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.

"Amministrazione di sostegno"

*"La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica,
si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi,
può essere assistita da un amministratore di sostegno,
nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".*

TUTELA - Art. 414 c.c.

"Persone che possono essere interdette"

*"Il maggiore di età e il minore emancipato,
i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente
che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi,
sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".*

CURATELA - Art. 415 c.c.

"Persone che possono essere inabilitate"

" Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi".

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - LEGGE DI RIFERIMENTO


Legge 9 gennaio 2004, n. 6

- vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili
- nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.

Art. 1: *“la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.*

Strumento modulabile

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Art. 404 c.c.



L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – Art. 405 c.c.

Decreto di nomina, durata dell'incarico e relativa pubblicità

1. NOMINA
2. GIURAMENTO
3. INFORMAZIONI RELATIVO AL BENEFICIARIO (INVENTARIO)
4. RELAZIONE INIZIALE
5. RENDICONTO ANNUALE

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – I COMPITI

Possono riguardare i due seguenti ambiti (alternativamente o congiuntamente):

- 1) **la cura della persona**, intesa sia come *cura della salute* (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.), sia come gestione degli *aspetti relazionali e sociali* (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un'occupazione lavorativa, ecc.);
- 2) **la cura del patrimonio**

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – Art. 406 c.c.

SOGGETTI

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto:

1. beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
2. coniuge
3. persona stabilmente convivente
4. parenti entro il quarto grado
5. affini entro il secondo grado
6. tutore o curatore ovvero
7. pubblico ministero
8. responsabili dei servizi sanitari e sociali

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – Art. 407 c.c.

PROCEDIMENTO

- **RICORSO**
- **FISSAZIONE UDIENZA AUDIZIONE** (e convocazione ricorrenti e interessati indicati 406)
- **NOTIFICA RICORSO E DECRETO** AL BENEFICIARIO
- **COMUNICAZIONE** ALTRI SOGGETTI INTERESSATI
- **FASE ISTRUTTORIA** (audizione e documenti o anche poteri istruttori del GT e CTU)
- **entro 60 gg** → **DECRETO MOTIVATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO DI NOMINA ADS**

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – Art. 408 c.c.

SCELTA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1. **designazione** dell'amministratore di sostegno già effettuata dal **beneficiario**
2. **in mancanza o in presenza di gravi motivi** dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:
 - il coniuge che non sia separato legalmente;
 - la persona stabilmente convivente;
 - il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
 - il parente entro il quarto grado;
 - il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
3. in caso di **inopportunità**, altri **soggetti** scelti in appositi elenchi

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – Art. 409 c.c.

EFFETTI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

[I]. Il beneficiario **conserva** la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

[II]. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno **può** in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

L'Amministratore di sostegno può essere revocato

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – TUTELA

La differenza tra le due misure, oltre che nei presupposti per la relativa applicazione, risiede anche negli effetti giuridici:

- **con l'amministrazione di sostegno** il beneficiario viene **coadiuvato** nel compimento di determinati atti e l'amministratore è sempre tenuto ad **informarlo** circa gli atti da compiere nonché a rispettare i suoi bisogni e le sue aspirazioni
- **l'interdetto**, invece, è **privo** della capacità di agire e per questo viene **sostituito** completamente nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dal tutore che si pone quale suo rappresentante legale

1. PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE - ART. 5 L. 219/2017

2. D.A.T. – ART. 4 L. 219/2017

3. CURE PALLIATIVE – LEGGE N. 38/2010

(riferimento in art. 2 legge 219/2017 – terapia del dolore)

D.A.T. – C.D. TESTAMENTO BIOLOGICO

Ora per il futuro – in previsione di una condizione potenziale futura non certa

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE

Ora per ora – durante la cura di una malattia attuale, per la gestione consapevole e condivisa della stessa

CURE PALLIATIVE

Ora per ora – per affrontare l'evoluzione di una malattia con prognosi infausta

TERAPIA DEL DOLORE

Ora per ora – per affrontare le conseguenze di una malattia refrattaria ad altri trattamenti

IL CONSENSO INFORMATO

Art. 1 - Legge 22 dicembre 2017 n. 219

La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela

- 1) il diritto alla vita
- 2) alla salute
- 3) alla dignità
- 4) all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere (A) iniziato o (B) proseguito se privo del consenso * libero e * informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

IL CONSENSO INFORMATO – Le persone (Art. 1)

In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche:

- i suoi familiari
- la parte dell'unione civile
- il convivente
- una persona di fiducia del paziente medesimo

IL CONSENSO INFORMATO - L'oggetto (Art. 1)

Diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo:

- **completo,**

- **aggiornato e**

- **a lei comprensibile riguardo:**

a) alla diagnosi

b) alla prognosi

c) ai benefici e

d) ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché

e) riguardo alle possibili alternative e

f) alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

IL CONSENSO INFORMATO - L'oggetto (Art. 1)

Diritto di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni

Diritto di indicare i familiari o una persona di fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece

Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico

IL CONSENSO INFORMATO – segue (Art. 1)

- Diritto di rifiutare, in tutto o in parte, ... qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso
- Diritto di revocare in qualsiasi momento ... il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento
- Sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale

IL CONSENSO INFORMATO – segue (Art. 1)

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

**8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
(...)**

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE

Art. 5 co. 1 - Legge 22 dicembre 2017 n. 219

In caso di:

- 1) patologia cronica invalidante o**
- 2) patologia inarrestabile con evoluzione e prognosi infausta**

Pianificazione condivisa tra medico e paziente alla quale il medico dovrà attenersi qualora la persona:

- a) non possa più esprimersi o**
- b) si trovi in stato di incapacità**

<https://www.ausl.bologna.it/>

La PCC è un percorso basato sul dialogo e su una comunicazione aperta, empatica e sincera.

Il suo scopo è rendere edotta la Persona ed i caregivers sull'andamento della patologia e sulle scelte terapeutiche possibili in ogni fase della malattia, specialmente nelle fasi terminali, al fine di condividere e attuare interventi avendo ben chiari obiettivi e necessità terapeutiche della Persona.

La PCC permette, in caso di incapacità della Persona di comunicare e/o di esprimere il proprio consenso, di orientare l'assistenza del personale sanitario nel rispetto delle sue volontà precedentemente espresse.

La PCC si inserisce nel modello di Cure Palliative Precoci: si tratta di una presa in carico globale della Persona e di collaborazione e interazione tra le terapie attive e le cure palliative, quando l'obiettivo non è più la guarigione del malato, ma il sostegno nelle scelte terapeutiche e nella programmazione del percorso di cura.

La PCC si inserisce in questa realtà come strumento di accompagnamento della Persona e dell'equipe sanitaria che inizia già al momento della diagnosi e segue con continuità tutto il percorso di malattia tramite una progressiva valutazione e rivalutazione dei bisogni emersi.

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE – Art. 5 co. 2

PROCESSO DINAMICO E CONTINUO

Adeguate informazione su:

- evoluzione
- qualità della vita
- possibilità di intervento e
- cure palliative

D.A.T. – Disposizioni Anticipate di Trattamento

Art. 4 Legge 22 dicembre 2017 n. 219

OGGETTO → l'espressione documentata delle proprie volontà in ambito di trattamenti sanitari e di consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche

SCOPO → per fornire chiare disposizioni/ direttive ai medici

QUANDO → in ogni momento in previsione di una futura incapacità dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte

D.A.T.

CHI PUO' FARLE

- 1. OGNI PERSONA MAGGIORENNE**
- 2. OGNI PERSONA CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE**

D.A.T.

COME SI FANNO?



DOCUMENTATE

- per atto pubblico
 - per scrittura privata autenticata
 - per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso
 - (a) l'ufficio dello stato civile del comune di residenza oppure
 - (b) presso le strutture sanitarie che abbiano aderito alla raccolta DAT
 - (c) uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all'estero (nell'esercizio delle funzioni notarili)
- Videoregistrazione o altro per persona con disabilità che abbia difficoltà a comunicare

D.A.T. – Il Fiduciario

CHI E'?

una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e volere

COSA FARA'?

le veci del disponente, la rappresenterà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie

SE NON C'E' O HA RINUNCIATO?

- le DAT mantengono la loro efficacia
- in caso di necessità il Giudice Tutelare provvede alla nomina di rappresentante legale: amministratore di sostegno

D.A.T.

<https://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/disposizioni-anticipate-trattamento-dat>

<https://www.comune.torrepellice.to.it/servizi/faq/85/Disposizioni-Anticipate-di-Trattamento--DAT->

D.A.T.

Io sottoscritto Umberto Veronesi, nato a Milano il 28 novembre 1925, nel pieno delle mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue: in caso di malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico o di sostegno (nutrizione e idratazione).

Nomino mio rappresentante fiduciario mio figlio Paolo Veronesi.

Queste mie volontà dovranno essere assolutamente rispettate dai medici che si prenderanno cura di me. Una copia di queste mie volontà sarà depositata presso lo studio del notaio...."

Maggio 2009